

Bruxelles, 6 ottobre 2025
(OR. en)

13607/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0309 (NLE)**

**POLCOM 284
COASI 112**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 568 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 568 final.

All.: COM(2025) 568 final



Bruxelles, 30.9.2025
COM(2025) 568 final

2025/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo")¹ in riferimento alla prevista adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile nel quadro dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

L'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è entrato in vigore il 1° maggio 2024. L'accordo istituisce un quadro istituzionale che comprende meccanismi che consentono alle parti di consultare la società civile in merito all'attuazione dell'accordo, in particolare interagendo con i propri gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 24.6 e 24.7.

L'articolo 24.7 dell'accordo prevede che le parti facilitino l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione dell'accordo. Il forum della società civile dovrebbe riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio. L'accordo prevede inoltre che le parti concordino, in sede di comitato per il commercio, gli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile.

2.2. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo agli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile. La decisione riguardo agli orientamenti operativi dovrebbe essere adottata dal comitato per il commercio anteriormente alla prima riunione del forum della società civile.

La finalità dell'atto previsto è stabilire una serie di norme per il funzionamento del forum della società civile.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "*Le decisioni adottate dal comitato per il commercio [...] sono vincolanti per le parti e [...] [l]e parti adottano le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni adottate dal comitato per il commercio.*"

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente proposta.

In linea con l'articolo 24.7 dell'accordo, gli orientamenti operativi prevedono che la partecipazione al forum della società civile sia aperta alle organizzazioni indipendenti della società civile dell'Unione europea e della Nuova Zelanda. L'obiettivo del forum della società civile è quello di discutere dell'attuazione dell'accordo e le sue riunioni possono svolgersi in presenza o tramite mezzi virtuali. L'accordo stabilisce che il forum della società civile si adopererà per riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio.

¹ Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio³ l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2024.
- (2) L'articolo 24.7 dell'accordo impone alle parti di concordare, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall'articolo 24.1, paragrafo 1, dell'accordo, orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile.
- (3) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo alla decisione da adottare a norma dell'articolo 24.7 di detto accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj>).